

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 20 gennaio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Ranieri, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 gennaio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TOSOLINI: « Norme in materia di vincolo operativo dell'esercizio aeroportuale di Malpensa 2000 » (5568);

MOLINARI: « Disposizioni per la prevenzione e la repressione dei reati in materia di commercializzazione ed uso di materiale pirotecnico » (5569);

MOLINARI: « Modifiche all'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale in materia di contratti con il personale impiegato per la documentazione degli atti » (5570);

SUSINI: « Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (5571);

NOCERA: « Estensione delle provvidenze sui beni culturali previste dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, ai beni archeologici dell'Agro Nocerino » (5572).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 5554, d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO, ha assunto il seguente titolo: « Norme sulla regolamentazione e sul sostegno dell'attività politica » (5554).

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono definiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PISAPIA: « Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage » (5291) *Parere della II Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

VELTRI ed altri: « Norme sulla disciplina dei partiti politici » (5553) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e IX;*

II Commissione (Giustizia):

SINISCALCHI ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale, in materia di

acquisizioni di dichiarazioni di coimputati e testimoni » (5433) *Parere della I Commissione*;

PECORELLA: « Disposizioni in materia di difesa d'ufficio » (5476) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria)*;

PECORELLA: « Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme sul gratuito patrocinio » (5477) *Parere delle Commissioni I, III e V*;

ALOI e COLOSIMO: « Istituzione in Petilia Policastro di una sezione staccata del tribunale di Crotona » (5499) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

VI Commissione (Finanze):

BUTTI ed altri: « Norme per l'esenzione dall'IVA gravante sui costi relativi a prestazioni alberghiere, ai servizi di ristorazione e sulle spese di alloggio e di ristorazione sostenute per scopi commerciali » (5466) *Parere delle Commissioni I, V e X*;

SUSINI ed altri: « Disposizioni concernenti l'attività degli spedizionieri doganali » (5481) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII e XIV*;

VII Commissione (Cultura):

MUSSI ed altri: « Concessione di un contributo al comune di Ancona per il completamento dei lavori di ristrutturazione e restauro del Teatro delle Muse » (5483) *Parere delle Commissioni I e V*;

VIII Commissione (Ambiente):

RADICE ed altri: « Disposizioni per la viabilità in concessione » (5435) *Parere delle Commissioni I, II e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

IX Commissione (Trasporti):

« Modifiche e integrazioni alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, ed al decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, recanti interventi in favore dell'autotrasporto » (5527) *Parere delle Commissioni I, II (ex*

articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, X, XI e XIV;

X Commissione (Attività produttive):

LABATE ed altri: « Disciplina del franchising » (5464) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e XIV*;

VOLONTÈ e MANZIONE: « Modifica all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981 n. 441, in materia di vendita a peso netto delle merci » (5497) *Parere delle Commissioni I, XIII e XIV*;

XIII Commissione (Agricoltura):

TATTARINI ed altri: « Nuove norme in materia di produzione lattiero-casearia » (5002) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare, per le questioni regionali*.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con lettera in data 18 gennaio 1999, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 recante norma sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di un'ordinanza emessa in data 11 dicembre 1998 dal prefetto di Milano nei confronti del personale addetto alla circolazione dei treni, della divisione infrastruttura — ex compartimento di Milano — della società Ferrovie dello Stato S.p.A., per lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali FIT-CISL, UILT-UIL, FISAFS-CISAL dalle ore 21,00 di sabato 12 dicembre alle ore 21,00 di domenica 13 dicembre 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione da ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 15 gennaio 1999, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la relazione sullo stato del personale di leva e di ferma di leva prolungata e la relazione sullo stato della disciplina militare, prevista dall'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382, relative all'anno 1997 (doc. XXXVI, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 19 gennaio 1999, ha trasmesso,

ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, l'elenco delle somme che vengono portate in economia per l'anno finanziario 1998 e che potranno essere utilizzate nell'esercizio 1999 a copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: SCOCA: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 314 E 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE (411); NICOLA PASETTO E ALBERTO GIORGETTI: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 444, COMMA 1, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA PENA RICHIESTA (882); ANEDDA: ABROGAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE (1113); SARACENI: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI UDIENZA PRELIMINARE E DI PROCEDIMENTI SPECIALI (1182); BONITO ED ALTRI: INTRODUZIONE DEGLI ARTICOLI 21-BIS e 118-TER DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI COMPETENZA PER TERRITORIO DEL PUBBLICO MINISTERO (1210); PISAPIA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO E DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI E INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 444-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (1507); CARMELO CARRARA: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 8 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE CONCERNENTE LA COMPETENZA PER TERRITORIO (1869); ANEDDA ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI UDIENZA PRELIMINARE, GIUDIZIO ABBREVIATO E APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA (1958); MAIOLO: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI COMPETENZA TERRITORIALE DEL PUBBLICO MINISTERO (1991); MAIOLO: ABROGAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE (1995); BERSELLI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE (2314); CARMELO CARRARA ED ALTRI: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 417 E 555 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI NULLITÀ DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO E DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO (2655); CARMELO CARRARA ED ALTRI: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 54 E 54-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI CONTRASTI NEGATIVI E POSITIVI TRA UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO (2656); PISANU ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI COMPETENZA DEL PUBBLICO MINISTERO (3464); SARACENI: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 100, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, CONCERNENTE LA PROCURA SPECIALE (3728); PISAPIA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE PER I REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO (4382); GIULIANO: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI GARANZIE PER L'IMPUTATO NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (4440); COLA ED ALTRI: DISPOSIZIONE CONCERNENTE L'ATTIVITÀ DEI PRATICANTI AVVOCATI (4590); DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN TEMA DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE, DI PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, DI IRRILEVANZA PENALE DEL FATTO E DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE (4625); PROPOSTA DI LEGGE:

PISAPIA ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 27 NOVEMBRE 1933, N. 1578, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 GENNAIO 1934, N. 36, IN MATERIA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO DEI PRATICANTI AVVOCATI (4707).

(A.C. 411 — sezione 1)

**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« 2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire centomila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire centocinquantomila per ogni processo comunque definito o cancellato dal ruolo ovvero per ogni verbale di conciliazione. È corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato. ».

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« 4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 è rideeterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedenti. ».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire 250.000 ».

4. Le indennità di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 411 — sezione 2)

**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — (Notificazione degli atti) — 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.

2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del

giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni ».

2. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 122, sono abrogati.

3. I messi del giudice di pace continueranno a operare presso le sedi del giudice di pace.

(A.C. 411 – sezione 3)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis – (*Deposito di atti e dichiarazioni*). — 1. Le parti e i difensori, nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, possono effettuare il deposito di atti o fare dichiarazioni, previste dalle norme del codice di procedura civile, del codice di procedura penale e dalle altre leggi vigenti, in relazione a procedimenti di competenza di ogni ufficio giudiziario anche presso la cancelleria di qualsiasi giudice di pace.

2. Il personale di cancelleria che riceve l'atto lo trasmette immediatamente alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono indicati gli atti e le dichiarazioni che possono essere depositati o ricevuti da ogni ufficio giudiziario, compresa la cancelleria di qualsiasi giudice di pace, e sono specificate le modalità da seguire per il loro deposito e inoltre agli uffici competenti ».

2. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 13-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dal comma 1 del pre-

sente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

Al capoverso articolo 13-bis, sostituire le parole da ogni ufficio fino alla fine del capoverso con le seguenti: qualsiasi ufficio giudiziario compresa la cancelleria di qualsiasi giudice di pace.

2. Il personale di cancelleria che riceve l'atto lo trasmette immediatamente alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono specificate le modalità da seguire per il deposito degli atti e delle dichiarazioni che possono essere depositati o ricevuti da qualsiasi ufficio giudiziario, compresa la cancelleria di qualsiasi giudice di pace e sono specificate le modalità da seguire per il loro deposito ed inoltre agli uffici competenti.

7. 1. La Commissione.

(A.C. 411 – sezione 4)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici del conciliatore e del giudice di pace, sono immessi, nei limiti degli organici previsti e tramite distinti concorsi per soli titoli esclusivamente loro riservati, nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia, destinati ad uffici compresi nel distretto di

corte d'appello di appartenenza ed inquadrati nella terza o quarta qualifica funzionale, purché in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso al pubblico impiego, a prescindere dal limite di età.

2. I diritti e le indennità, nonché l'amministrazione e la ripartizione dei proventi dei messi in servizio presso gli uffici del giudice di pace, sono disciplinati secondo le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8. 6 (NUOVA FORMULAZIONE) DELLA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 4.

0. 8. 6. 2. La Commissione.

Al comma 5, alla fine, sostituire la parola: comune con la seguente: circondario.

0. 8. 6. 1. La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, in servizio presso gli uffici di conciliazione e dal giudice di pace alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono immessi a domanda, nei limiti di 370 unità e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, ed inquadrati, nella terza e quarta qualifica funzionale. L'assunzione è subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego, e al superamento di separati concorsi riservati per titoli, secondo i meccanismi di programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in servizio previste dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'articolo 22 della legge n. 448 del 1998.

2. I criteri di valutazione dei titoli ed i termini per la presentazione delle domande sono fissati con provvedimento del Direttore generale competente da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I vincitori del concorso di cui ai commi precedenti sono destinati ad uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte d'appello di appartenenza o, in caso di mancanza di vacanze organiche, in distretti limitrofi.

4. I diritti e le indennità, nonché l'amministrazione e la ripartizione dei proventi dei messi in servizio presso gli uffici del giudice di pace, sono disciplinati secondo le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14.

5. Il personale dipendente comunale che opera presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a prestare servizio, nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace avente sede nello stesso comune.

8. 6. *(Nuova formulazione)* La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici del conciliatore e del giudice di pace con le seguenti: presso gli uffici del conciliatore alla data della loro soppressione o presso gli uffici del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. 1. Casinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

8. 2. Gazzilli, Marotta, Saponara.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il personale di cancelleria attualmente addetto all'ufficio del conciliatore è

assegnato, secondo le rispettive qualifiche e funzioni, all'ufficio del giudice di pace esistente nel medesimo circondario.

8. 3. Manzione, Miraglia del Giudice.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il personale di cancelleria che alla data di entrata in vigore della presente legge è addetto all'ufficio del conciliatore è assegnato, secondo le rispettive qualifiche e funzioni, all'ufficio del giudice di pace esistente nel medesimo circondario.

* **8. 4.** Siniscalchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il personale di cancelleria che alla data di entrata in vigore della presente legge è addetto all'ufficio del conciliatore è assegnato, secondo le rispettive qualifiche e funzioni, all'Ufficio del Giudice di Pace esistente nel medesimo circondario.

* **8. 5. (ex 3. 1.)** Leone, Gazzilli.

(A.C. 411 — sezione 5)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE

ART. 9.

1. L'articolo 162-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 162-bis (Oblazione nei reati puniti con pene alternative). — Nei reati per i quali la legge stabilisce, in alternativa, pene detentive o pene pecuniarie, la persona alla quale il reato è attribuito può essere ammessa a pagare prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda ovvero

della multa stabilita dalla legge per il reato contestato, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione la persona alla quale il reato è attribuito deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal quarto comma dell'articolo 99 nonché dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 nè quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta sino dall'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nel primo comma estingue il reato ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Marotta.

Al capoverso articolo 162-bis, comma 1, dopo la parola: pecuniarie aggiungere le seguenti: e nei delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa.

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 162-bis con la seguente: Oblazione nei reati puniti con pene alternative e nei delitti puniti con la sola pena della multa.

9. 5. Marotta.

Al capoverso articolo 162-bis, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. L'oblazione non è ammessa in ordine ai delitti perseguibili a querela della persona offesa, la quale manifesti il suo

dissenso; al riguardo il giudice dispone che la domanda di oblazione sia comunicata al querelante, concedendo allo stesso un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, per la manifestazione dell'eventuale dissenso.

1-ter. L'oblazione non è altresì ammessa in ordine ai delitti di cui agli articoli 328, 348, 364, 366, 515, 517, 558, 590, ultimo comma, seconda parte, e 593 del codice penale.

9. 2. Marotta, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 162-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'oblazione non è altresì ammessa in ordine ai delitti di cui agli articoli 328, 348, 364, 366, 388, primo, secondo e quinto comma, 515, 517, 558, 570, primo comma, 590, commi 2, 3 e 5, 593, 595, comma 3, 616, comma 1, 621, 622 e 641 del codice penale.

9. 3. Marotta, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 162-bis, comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: eccettuati i casi in cui vi sia stata costituzione di parte civile e tale costituzione sia stata mantenuta nel dibattimento.

9. 4. Marotta.

Al capoverso dell'articolo 162-bis, aggiungere in fine, il seguente comma:

5-bis. In caso di modifica della originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita.

9. 8. La Commissione.

Al capoverso articolo 162-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

5-bis. In caso di derubricazione della originaria imputazione, qualora questa

non fosse oblazionabile, l'imputato è rimesso in termini per chiedere l'oblazione, sempre che la stessa sia consentita.

9. 6. Pecorella, Saponara, Mancuso, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Donato Bruno.

Dopo il capoverso articolo 162-bis del codice penale, aggiungere in fine il seguente capoverso:

ART. 162-ter. — (Oblazione nei delitti puniti con la sola pena della multa o con la pena alternativa della multa o della reclusione). — Nei delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa o questa in alternativa alla pena della reclusione, esclusi quelli punibili a querela della persona offesa, anche nel caso in cui essi, per il concorso di particolari circostanze e modalità del fatto, siano dichiarati perseguibili di ufficio, la persona cui il delitto è addebitato può essere ammessa a pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della multa stabilita dalla legge per il delitto medesimo, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione, va depositata la somma corrispondente alla metà del massimo della multa.

Si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 162-bis.

9. 7. Marotta, Donato Bruno.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

Dopo l'articolo 62-bis del codice penale è inserito il seguente:

ART. 62-ter. — Fermo restando il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 63 del codice penale, il giudice diminuisce sempre la pena quando l'imputato è incensurato o ha superato il 65° anno di età, ovvero quando il reato non risulta grave alla stregua dei criteri indicati nei numeri

1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 133 del codice penale.

9. 01. Donato Bruno, Giuliano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

All'articolo 62, primo comma, del codice penale dopo il numero 6), è inserito il seguente:

“n. 7) l'aver superato il 65° anno di età, senza avere riportato in precedenza alcuna condanna per delitto non colposo”.

9. 02. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 6)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 163 — *(Sospensione condizionale della pena)*. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Nel pronunciare sentenza di condanna a pena pecuniaria, anche se congiunta a pena detentiva, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente a una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena pecuniaria rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, e la sospensione prevista dal secondo comma può essere ordinata quando si infligga una pena pecuniaria, anche se congiunta a pena detentiva, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente a una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno, o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, anche se congiunta a pena pecuniaria, e la sospensione prevista dal secondo comma può essere ordinata quando si infligga una pena pecuniaria, anche se congiunta a pena detentiva, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente a una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

“ART. 163 *(sospensione condizionale della pena)*.

Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Nel pronunciare sentenza di condanna a pena pecuniaria il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno, o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi."

10. 3. La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 163.

Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, che, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che la pena detentiva e la pena pecuniaria rimangano sospese per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto o di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Nel pronunciare sentenza di condanna a pena pecuniaria che, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni 18 o da persona che abbia compiuto gli anni 70 la sospensione prevista nei due commi precedenti può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria che, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente od una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni o si infligga la sola pena pecuniaria che, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni.

10. 2. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

(A.C. 411 - sezione 7)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 684 (*Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*) — Chiunque pubblica, in tutto o in parte anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

Al capoverso, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: tre mesi.

11. 2. Carmelo Carrara, Manzione.

Al capoverso sostituire le parole da: con l'arresto fino a: milioni con le seguenti: con l'arresto fino a tre anni.

11. 3. Gazzilli, Donato Bruno.

Al capoverso, sostituire le parole: da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni con le seguenti: da lire cinquanta milioni a lire cento milioni.

11. 1. Carmelo Carrara, Manzione.

(A.C. 411 — sezione 8)

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

TITOLO III

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

CAPO I

CONTROLLO DELLA COMPETENZA NEL CORSO DELLE INDAGINI

ART. 12.

1. Al comma 1 dell'articolo 50 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: « e procede alle indagini preliminari per reati di competenza, ai sensi della sezione III del capo II del titolo

I del libro primo, del giudice presso il quale lo stesso pubblico ministero esercita le funzioni ».

2. Dopo l'articolo 54-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 54-quater. — (Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero). 1. La persona sottoposta alle indagini, se ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, può chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

2. La richiesta, che può essere presentata una sola volta, deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione, il pubblico ministero, se non trasmette gli atti del procedimento al procuratore della Repubblica presso il giudice competente, rigetta la richiesta con decreto motivato. La richiesta rigettata non può essere riproposta a pena di inammissibilità, salvo che sia basata su fatti diversi da quelli esaminati nel decreto di rigetto ovvero sia indicata la competenza di altro giudice. Del deposito del decreto è dato immediatamente avviso alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore.

4. Entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, qualora ritengano che debba procedere un ufficio del pubblico ministero appartenente ad altro distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina, con decreto motivato, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter. Avverso il decreto

emesso ai sensi del presente comma dal procuratore generale presso la corte d'appello, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono ricorrere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito, alla Corte di cassazione. La Corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32.

5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione di cui al comma 3 o della designazione di cui al comma 4 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. Gli atti sono inutilizzabili se compiuti dopo che sono decorsi venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1 senza che il pubblico ministero abbia disposto la trasmissione degli atti o abbia rigettato la richiesta.

6. Le richieste di cui ai commi 2 e 4 devono contenere a pena di inammissibilità l'enunciazione delle ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

Dopo l'articolo 22 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

ART. 22-bis (*Incompetenza eccepita dalla persona sottoposta ad indagini*)

1. Nel corso delle indagini preliminari la persona sottoposta ad indagini può sollevare eccezione di incompetenza con istanza motivata depositata nella segreteria del pubblico ministero.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il pubblico ministero trasmette senza ri-

tardo al giudice copia degli atti delle indagini preliminari unitamente all'istanza e al proprio parere:

3. Se l'indagato non ha ricevuto l'informazione di garanzia prevista dall'articolo 369 e sussiste uno degli impedimenti alla comunicazione delle iscrizioni del registro previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 335, il pubblico ministero dichiara non luogo a provvedere sull'istanza in quanto non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione.

4. Il giudice se riconosce la propria incompetenza pronuncia sentenza con la quale dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, altrimenti pronuncia ordinanza con la quale dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

5. Copia dell'ordinanza è depositata nella cancelleria del giudice. Nella copia depositata il giudice omette i riferimenti agli atti delle indagini preliminari coperti da segreto.

6. Contro l'ordinanza che respinge l'eccezione di incompetenza la persona sottoposta ad indagini può proporre ricorso per Cassazione.

7. L'eccezione di incompetenza già respinta non può essere riproposta, a pena di inammissibilità, se non è fondata su elementi nuovi e diversi.

12. 2. Saraceni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

L'articolo 54 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 54 c.p.p. (*Contrasti negativi tra pubblici ministeri*).

1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.

3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

3-bis. La persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori, se, durante le indagini preliminari ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale esercita le funzioni il pubblico ministero procedente, richiedono la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. La richiesta è presentata nella segreteria del pubblico ministero procedente. Avverso la decisione del procuratore generale della corte d'appello e della corte di cassazione a norma del comma 2, il pubblico ministero procedente, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa di reato o i rispettivi difensori, possono presentare ricorso per cassazione. La Corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32.

3-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo tra pubblici ministeri.

12. 3. Donato Bruno, Giuliano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Il comma 1 dell'articolo 50 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "1. Il pubblico ministero, a cui pervenga notizia di reato, procede alle indagini preliminari ed esercita l'azione penale, quando non sussistano presupposti per la richiesta di archiviazione, entro i limiti

della competenza del giudice presso il quale lo stesso pubblico ministero esercita le sue funzioni."

12. 4. Pecorella, Saponara, Mancuso, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Donato Bruno.

Al comma 1, dopo le parole: alle indagini preliminari inserire le seguenti: ed esercita l'azione penale.

12. 12. La Commissione.

Al comma 2 dopo le parole: una sola volta, aggiungere: salvo che sia fondata su elementi nuovi e diversi.

12. 5. bis. La Commissione.

Al capoverso articolo 54-quater, comma 2, sopprimere le parole: che può essere presentata una sola volta.

12. 5. Pecorella, Saponara, Mancuso, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 54-quater, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alla persona offesa dal reato.

12. 6. Marotta, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 54-quater, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: assunte le necessarie informazioni con le seguenti: acquisiti gli atti.

12. 7. Pecorella, Saponara, Mancuso, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 54-quater, comma 4, secondo periodo, dopo la parola: assunte aggiungere le seguenti: senza ritardo.

12. 13. La Commissione.